



ALLEGATO 1)

OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI DI CUI ALL'ART. 44, COMMA 3 DEL D.LGS 81/2015

PIANO DI INTERVENTO 2019/2020

1. AMBITO DI INTERVENTO

La Regione Emilia-Romagna promuove la formazione dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere in coerenza con quanto definito dalla L.R. n. 12/03 e dalla L.R. n. 17/05.

Il Piano di intervento per il biennio 2019/2020 si colloca nel quadro normativo definito dall'art. 44 D.Lgs 81/2015, dalle Linee guida dell'apprendistato professionalizzante così come recepite con deliberazione di Giunta regionale n. 1419/2015 e di quanto realizzato in attuazione di quanto previsto dalle proprie deliberazioni n. 1199/2016 e n. 220/2018.

Il D.lgs. 81/2015 prevede che "La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, sentite le Parti Sociali e tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista".

Tenuto conto dell'obiettivo di mantenere un investimento sulle competenze dei giovani che entrano nel mercato del lavoro con il contratto di apprendistato professionalizzante e dare certezza e continuità al diritto delle persone e agli obblighi in capo ai datori di lavoro in condizioni di risorse limitate il presente Piano definisce le caratteristiche dell'offerta pubblica per il biennio 2019/2020 che è resa disponibile e pertanto costituisce un obbligo per il datore di lavoro fino all'esaurimento delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sul biennio.

1.1 Offerta formativa pubblica della Regione Emilia-Romagna

L'offerta formativa è rappresentata dal "Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante 2019/2020" che costituisce offerta pubblica in quanto:

- disciplinata dalla regolazione regionale;
- finanziata per complessivi 13 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo e/o le risorse nazionali che si renderanno disponibili;
- disponibile all'indirizzo web https://siaper.regione.emilia-romagna.it/siaper_catalogo/

L'offerta pubblica, e pertanto obbligatoria, è resa disponibile a favore dei giovani assunti in regione Emilia-Romagna, con il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs 81/2015, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- assunti a far data dal 15 aprile 2019, fermo restando quanto previsto dalle deliberazioni nn.1419/2015 n. 1199/2016 e n. 220/2018 per i giovani assunti prima di tale data;
- con riferimento alla sola prima annualità del contratto di apprendistato professionalizzante e comunque per il numero di ore indicato al successivo punto 2.

Ne consegue che al di fuori delle condizioni sopra richiamate, che devono sussistere contemporaneamente, l'offerta formativa pubblica è da considerarsi non disponibile e dunque non obbligatoria.

Pertanto, l'offerta formativa così come disciplinata nel presente Piano di intervento 2019/2020 della Regione Emilia-Romagna è da intendersi come obbligatoria fino all'esaurimento delle risorse disponibili come sopra determinate.

L'obbligo, di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs 167/2011 come modificato dal Decreto-Legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 78/2014, viene assolto, come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 822/2014 con informativa, ad avvenuta comunicazione dell'instaurazione del rapporto di apprendistato professionalizzante, tramite il sistema regionale SARE, delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica.

2. DESTINATARI DELLA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE PUBBLICA

L'offerta formativa pubblica che costituisce il Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante 2018/2020 è destinata a tutti i giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante indipendentemente dal titolo di studio posseduto e pertanto:

- privi di titolo o in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di primo grado;

- in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- in possesso di un titolo universitario (laurea triennale, magistrale o a ciclo unico);

e ha a riferimento la sola prima annualità del contratto e comunque il numero di ore di seguito indicato.

La durata dell'offerta formativa pubblica è pari a 40 ore da realizzarsi nel primo anno di durata del contratto.

Per gli apprendisti assunti con contratto stagionale la durata della formazione è riparametrata sulla base del titolo di studio secondo le seguenti proporzioni.

Con contratto da 0 a 4 mesi, le ore di formazione sono:

- 12 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado
- 12 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- 12 - Titolo di laurea o titoli superiori

Con contratto da 5 a 6 mesi le ore di formazione sono:

- 20 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado
- 16 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- 12 - Titolo di laurea o titoli superiori

Con contratto oltre i 6 mesi le ore di formazione sono:

- 40 - Nessun titolo o titolo di scuola secondaria di I grado
- 32 - Titolo di scuola secondaria di II grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- 24 - Titolo di laurea o titoli superiori

3. CONTENUTI DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA

La formazione di base e trasversale pubblica è obbligatoria che costituisce il Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante ha come riferimento la sola prima annualità del contratto di apprendistato.

La durata dell'offerta formativa è pari a 40 ore.

La formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali è organizzata secondo i seguenti contenuti:

- a. Organizzazione e qualità aziendale;
- b. Relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo;
- c. Diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
- d. Competenza digitale;
- e. Competenze sociali e civiche;
- f. Spirito di iniziativa e imprenditorialità

g. Elementi di base della professione/mestiere.

I contenuti di cui alle lettere da a. a f. costituiscono la formazione trasversale.

I contenuti di cui alla lettera g. "Elementi di base della professione/mestiere" costituiscono la formazione di area professionale, finalizzata a fornire o approfondire competenze di un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche. La scelta dell'area professionale dovrà essere fatta sulla base del profilo professionale di inserimento dell'apprendista.

Le 40 ore di formazione obbligatoria sono costituite per almeno 50% da contenuti formativi di area professionale, e per la restante quota dell'obbligazione formativa da contenuti di formazione trasversale aggiuntivi.

L'offerta formativa pubblica dell'apprendistato non comprende la formazione relativa alla "sicurezza sul lavoro" di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La Regione, con risorse nazionali e fino all'esaurimento delle stesse, finanzia altresì la formazione relativa alla sicurezza sul lavoro che costituisce una offerta integrativa nei termini e con le modalità specificate al punto 8.

Si specifica pertanto che la formazione per la sicurezza costituisce un'offerta aggiuntiva all'offerta relativa alle competenze di base e trasversali che costituisce il "Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante 2019/2020" ovvero che costituisce offerta pubblica.

Al fine di semplificare l'accesso e la fruizione della formazione da parte dell'apprendista, ridurre gli oneri gestionali a carico dei soggetti attuatori e della pubblica amministrazione, si specifica che:

- la formazione per la sicurezza è finanziabile se erogata dallo stesso soggetto che eroga la formazione per l'apprendistato;
- in fase di attribuzione dell'assegno formativo per l'apprendistato è attribuita una integrazione finanziaria dello stesso determinata in funzione delle ore di formazione per la sicurezza;
- unitamente alla definizione percorso formativo individualizzato per le competenze di base e trasversali dovrà essere definita la formazione per la sicurezza nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- l'assegno formativo (voucher) per ciascun apprendista è unico ancorché costituito dalle due componenti ovvero una componente determinata in funzione dell'offerta pubblica per le competenze di base e trasversali e una componente aggiuntiva e integrativa per la formazione per la sicurezza derivante dagli obblighi normativi vigenti.

4. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI DERIVANTI DA PRECEDENTI RAPPORTI DI APPRENDISTATO

Agli apprendisti assunti a far data dal 15/04/2019 che in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante hanno già fruito dei percorsi formativi della prima annualità, la Regione riconosce come credito l'annualità di formazione effettuata a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1150/2012 nonché a valere sul Catalogo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1199/2016 o di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 220/2018. Pertanto gli stessi non sono destinatari dell'offerta formativa di cui al presente atto.

Nel caso di assunzioni con contratto di apprendistato stagionale la Regione riconosce come credito la formazione effettuata a valere sul catalogo regionale dell'offerta formativa di base e trasversale di cui alle sopra citate deliberazioni di Giunta regionale n. 1150/2012, n. 1199/2016 e n. 220/2018, esclusivamente se di durata uguale o superiore rispetto all'obbligazione formativa del contratto in essere. In questo caso l'obbligo formativo si intende assolto.

5. CARATTERISTICHE DEL "CATALOGO REGIONALE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2019/2020" E MODALITÀ FRUIZIONE DELLA FORMAZIONE PUBBLICA

L'offerta formativa pubblica costituisce il Catalogo regionale dell'apprendistato professionalizzante e consente di scegliere l'offerta formativa da erogare all'apprendista effettuando una ricerca su base territoriale (provinciale e/o comunale), d'area professionale e/o sui soggetti gestori presenti nel catalogo stesso.

A seguito della definizione dell'area professionale, individuata sulla base del livello di complessità della formazione, è possibile scegliere la formazione trasversale disponibile.

I soggetti che sono ammessi a candidare la propria offerta formativa nel Catalogo regionale dell'apprendistato sono i soggetti accreditati per la formazione continua e permanente, nell'ambito speciale dell'apprendistato post obbligo formativo, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 177/2003 "Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accREDITamento degli Organismi di formazione professionale" e ss.mm.ii.

I soggetti attuatori provvisti dei requisiti di ammissibilità possono presentare le proprie offerte formative per essere ammessi al Catalogo regionale dell'offerta formativa per l'apprendistato professionalizzante.

Tenuto conto che la Regione rende disponibile, fino all'esaurimento delle risorse nazionali, una integrazione

dell'assegno formativo finalizzato al finanziamento della formazione per la sicurezza, i soggetti attuatori la cui offerta formativa per l'apprendistato costituisce il Catalogo così come approvato con determinazione del dirigente del Servizio Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1723 del 24 ottobre 2016 o i soggetti che intendono presentare la domanda di ammissione al Catalogo, si impegnano a rendere disponibile la formazione per la sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali in materia come meglio specificato al punto 8.

6. MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

6.1 Modalità e termini di avvio della formazione

L'attività formativa può essere avviata a seguito del conferimento incarico da parte del datore di lavoro al Soggetto Gestore, che contiene anche il percorso formativo individualizzato, sottoscritto congiuntamente dall'apprendista, dal datore di lavoro e dall'ente di formazione incaricato.

Il Soggetto Gestore realizza un'analisi preliminare finalizzata a definire le competenze in ingresso dell'apprendista e le condizioni tecnico-organizzative presenti in azienda. Sulla base dell'analisi preliminare, il Soggetto Gestore definisce un percorso formativo individualizzato e le verifiche di apprendimento in itinere.

Il percorso formativo individualizzato dovrà essere definito per il primo anno di durata dell'obbligazione formativa. In esito dello svolgimento della formazione al termine dell'annualità viene rilasciato all'apprendista un attestato di frequenza.

Tenuto conto dell'offerta formativa aggiuntiva finanziata per la sicurezza sul lavoro, come meglio specificato al punto 8., l'attività formativa dovrà essere attivata entro 60 giorni dalla data di assunzione.

6.2 Redazione del percorso formativo individualizzato

Il percorso formativo individualizzato dovrà avere a riferimento un'area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche.

Dovranno essere indicate le ore da svolgere sull'area professionale individuata, specificando se si tratta del livello di accesso o approfondimento/specializzazione e le eventuali ore della/e competenza/e trasversale/i prescelta/e.

Unitamente alla definizione del percorso formativo individualizzato per le competenze di base e trasversali dovrà essere definita la formazione per la sicurezza nel rispetto delle disposizioni vigenti al fine di permettere contestualmente la quantificazione della componente aggiuntiva dell'assegno formativo.

6.3 Sede di realizzazione della formazione

Il percorso formativo dovrà essere realizzato interamente presso le sedi indicate dal Soggetto Gestore.

Al fine di rispondere ad esigenze contingenti espresse dagli apprendisti, il Soggetto Gestore può realizzare interamente o parzialmente il percorso formativo presso sedi occasionali aventi le stesse caratteristiche delle sedi autorizzate nello stesso territorio provinciale con riferimento alla stessa area professionale. In tali casi il Soggetto Gestore comunicherà alla Regione, contestualmente alla comunicazione del calendario del percorso, l'indirizzo della sede occasionale.

La sede occasionale dovrà essere resa riconoscibile quale sede formativa delle attività in apprendistato.

Il Soggetto Gestore non potrà realizzare la formazione presso l'azienda.

6.4 Modalità e metodologie di realizzazione della formazione

Al fine di qualificare ulteriormente l'offerta formativa:

- i gruppi in formazione (aule) non potranno essere formati da un numero di partecipanti superiore a 15;
- la formazione dovrà essere erogata in presenza ovvero non si potrà fare ricorso neppure parziale a modalità di e-learning o FAD intesa come formazione fruibile individualmente in remoto;
- potranno essere utilizzati supporti didattici che prevedano la fruizione in aula da parte degli apprendisti di contenuti adeguatamente predisposti ed in presenza di un tutor (ovvero non in presenza di un docente) per una percentuale massima pari al 20% del percorso individuale.

Si precisa il ricorso quest'ultima metodologia formativa è prioritariamente finalizzato a permettere la piena fruizione del percorso individuale anche a fronte di eventuali assenze.

7. CARATTERISTICHE E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

La frequenza è obbligatoria, e l'assegno formativo (voucher) è riconosciuto all'apprendista al raggiungimento di una frequenza minima di almeno l'80% delle ore previste. Le assenze per "giusta causa" (malattia, infortunio, ecc.) devono essere documentate per completare il percorso formativo (100% delle ore) pena la non riconoscibilità dell'assegno formativo stesso. Assenze di natura diversa possono eventualmente essere recuperate.

L'assegno è liquidato al Soggetto Gestore in nome e per conto dell'apprendista a conclusione del percorso formativo.

8. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI FORMATIVI (VOUCHER)

L'assegno formativo (voucher) finanzia la quota individuale di partecipazione alla formazione di base e trasversale presente all'interno del Catalogo regionale. L'attribuzione dell'assegno formativo (voucher) è conseguente alla comunicazione formale alla Regione da parte del Soggetto Gestore circa l'avvio della formazione.

Gli assegni formativi (Voucher) verranno erogati fino a esaurimento delle risorse finanziarie che si rendono disponibili con il presente Piano.

Il valore dell'assegno formativo (voucher) è di 600,00 Euro.

L'ammontare dell'assegno formativo per la formazione di base e trasversale pubblica per gli apprendisti assunti con contratto stagionale sarà riproporzionato sulla base delle ore di formazione come definite dalla delibera di Giunta regionale n. 1419/2015.

Nello specifico la Regione riconosce all'apprendista assunto con contratto stagionale un ammontare dell'assegno formativo per la formazione regionale del valore di:

- 180,00 Euro per 12 ore
- 240,00 Euro per 16 ore
- 300,00 Euro per 20 ore
- 480,00 Euro per 32 ore
- 600,00 Euro per 40 ore

L'assegno formativo (voucher) riconosciuto è erogato al Soggetto Gestore al raggiungimento degli obiettivi espressi al precedente punto 7. La frequenza sarà documentata secondo procedure e modalità di controllo di cui alla Determinazione dirigenziale n.17329 del 07/11/2016 "Procedure e modalità di controllo della frequenza degli apprendisti in coerenza alle DGR regionali n.1199/2016 e DGR n. 1723/2016."

Unitamente all'assegno formativo per la formazione di base e trasversale pubblica nei termini sopra indicati è riconosciuto all'apprendista una integrazione dello stesso (voucher) finalizzata a finanziare la quota individuale di partecipazione alla formazione alla "sicurezza sul lavoro" così come disciplinata dall'Accordo, repertorio atti n. 221/ers del 21 dicembre 2011, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito Accordo), comprese tutte le successive modifiche, integrazioni e/o norme interpretative.

La durata della formazione dovrà rispettare quanto previsto dalle disposizioni nazionali vigenti e sopra richiamate e pertanto potrà

avere una durata pari a 8 ore (rischio basso), 12 ore (rischio medio) o 16 ore (rischio alto).

La componente aggiuntiva dell'assegno formativo per il finanziamento della formazione sulla sicurezza è determinata come segue:

- 120,00 Euro per 8 ore rischio basso;
- 180,00 Euro per 12 ore rischio medio;
- 240,00 Euro per 16 ore rischio alto.

Si specifica altresì che ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative in materia sono riconoscibili crediti formativi pregressi.

La determinazione della componente aggiuntiva in tutti i casi è determinata in funzione della effettiva durata del percorso individuale e in applicazione di un costo orario di 15,00 euro.